

# **COMUNE DI COLONNA**

Provincia di Roma



## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AFFIDAMENTO FAMILIARE**

Approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 23/06/2011

## ***Art. 1 Riferimenti legislativi***

Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità dell'affidamento familiare rivolto ai minori residenti a Colonna e alle loro famiglie qualora, a fronte di un progetto specifico predisposto dai servizi sociali comunali o al verificarsi di una situazione di emergenza, sia ritenuta opportuna una separazione temporanea dalla famiglia.

Il presente regolamento si applica inoltre ai minori stranieri non accompagnati anche se non residenti ma che si trovino nel territorio comunale.

L'affidamento è disposto dal Comune in applicazione del seguente quadro normativo:

L.184/1983 “Diritto del minore ad una famiglia” e successive modificazioni di cui alla L.149/2001

L.285/1997: “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”

L. 328 /2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”

## ***Art. 2 Finalità dell'affidamento familiare***

L'affidamento familiare ha la finalità di garantire al minore il diritto di crescere all'interno di un nucleo familiare in grado di assicurargli uno sviluppo psicofisico e relazionale adeguato, qualora la famiglia di origine si trovi nell'incapacità e/o nell'impossibilità temporanea di prendersene cura.

L'obiettivo dell'affidamento resta comunque il recupero delle competenze della famiglia di origine al fine di garantire il ricongiungimento con il figlio minore.

## ***Art. 3 Destinatari***

Ai fini di quanto disposto dal precedente art. 1, sono destinatari dell'affidamento familiare:

- i minori che si trovano in grave situazione di disagio e/o rischio evolutivo;
- i minori le cui famiglie presentino gravi carenze nell'esercizio delle competenze genitoriali sul piano educativo, socio-relazionale, affettivo e materiale;
- i minori stranieri non accompagnati privi della presenza e del sostegno della famiglia d'origine o di altra famiglia in grado di prendersene cura

## ***Art. 4 Soggetti affidatari***

Gli affidatari sono individuati dai Servizi Sociali tra le famiglie, o le coppie o le persone singole che si sono rese disponibili all'affidamento, opportunamente valutate e selezionate.

Nei casi in cui non siano disponibili soggetti affidatari adeguati, si farà ricorso all'inserimento in una comunità di tipo familiare

## ***Art.5 Tipologie di affidamento familiare***

L'intervento di affidamento familiare, secondo la normativa vigente, può essere:

### ***1. Secondo lo stato giuridico***

- ***consensuale***: disposto dai Servizi Sociali comunali previo consenso dei genitori o del tutore. Il provvedimento di affidamento familiare, qualora il minore non sia affidato a parente entro il IV grado, viene sempre comunicato al Giudice Tutelare che lo rende esecutivo
- ***giudiziale***: disposto in attuazione di provvedimenti del Tribunale per Minorenni che si avvale dei Servizi Sociali del Comune per la sua attuazione e vigilanza.

### ***2. Secondo le tipologie di collocazione***

- ***eterofamiliare***: quando il minore viene collocato al di fuori della sua famiglia di origine
- ***intrafamiliare***: quando il minore viene collocato presso parenti entro il IV grado

### ***3. Secondo il tempo di durata***

- **residenziale**: quando il minore vive stabilmente con gli affidatari
- **diurno**: quando il minore trascorre con gli affidatari solo parte della giornata per alcuni o tutti i giorni della settimana. Questo tipo di affidamento può essere uno strumento utile nelle situazioni in cui la famiglia di origine necessita di un supporto nell'educazione del minore e nella sua assistenza quotidiana.
- **a tempo parziale**: quando il minore trascorre solo un periodo definito con gli affidatari per supplire alle difficoltà temporanee incontrate dalla famiglia di origine
- **di emergenza**: quando si rende necessaria ed urgente l'ospitalità e la protezione del minore

L'affidamento familiare ha una durata di 24 mesi prorogabili di altri 24 mesi qualora lo specifico progetto di affido lo preveda.

### **Art 6 Funzioni e compiti dei Servizi Sociali**

I Servizi Sociali comunali hanno un ruolo centrale nella pianificazione delle iniziative da attuare in favore dei minori con problematiche sociali. Pertanto devono:

- a) elaborare, predisporre e attuare un progetto personalizzato per il minore;
- b) predisporre un progetto di aiuto e sostegno alla famiglia di origine affinché si creino le condizioni per una positiva riunificazione familiare. E' anche compito dei Servizi Sociali assicurare il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia di origine;
- c) richiedere al Polo Affido del Distretto RMH1 la collaborazione per l'individuazione di una famiglia idonea ad accogliere il minore, qualora vi sia la necessità di collocarlo in un ambito eterofamiliare;
- d) valutare, in caso di affido intrafamiliare richiesto dal Tribunale per i Minorenni, l'adeguatezza dei parenti indicati;
- e) condividere, con la famiglia affidataria, il Progetto Educativo Individuale (PEI) sul minore, che è parte integrante del progetto personalizzato di cui alla lettera a);
- f) monitorare periodicamente l'andamento del progetto generale e quindi l'intervento di affidamento familiare in relazione agli obiettivi previsti nel progetto stesso e nel PEI, in collaborazione con gli eventuali servizi coinvolti.

### **Art. 7 Diritti del minore**

Il minore ha il diritto di:

- a) essere adeguatamente preparato ed ascoltato, nonché ad essere informato circa il progetto che lo riguarda;
- b) mantenere i rapporti con la propria famiglia d'origine;
- c) mantenere i rapporti con la famiglia affidataria anche a conclusione del progetto di affidamento, se non esistano motivazioni contrarie.

### **Art. 8 Diritti e doveri delle famiglie d'origine**

La famiglia d'origine è tenuta a:

- a) conoscere le finalità generali dell'affido familiare, le informazioni essenziali relative alla famiglia affidataria, le modalità di mantenimento del rapporto con il figlio oltre che, se ritenuto opportuno, conoscere la famiglia affidataria;
- b) mantenere rapporti significativi con il minore;
- c) usufruire del sostegno e degli interventi dei Servizi Sociali istituzionalmente competenti e di altri Servizi specialistici;
- d) condividere la scelta dell'indirizzo scolastico ed essere informati dell'andamento scolastico del figlio;
- e) rispettare, in caso di affidamento consensuale, gli accordi presi con i Servizi Sociali. Rispettare le prescrizioni dettate dal Tribunale per i Minorenni, in caso di affidamento giudiziale;

- f) contribuire, in base alle proprie possibilità, alle spese per il figlio;
- g) rispettare la riservatezza della famiglia affidataria.

### ***Art. 9 Diritti e doveri delle famiglie affidatarie***

La famiglia affidataria è tenuta a:

- a) essere informata circa la situazione del minore e del progetto che lo riguarda;
- b) usufruire del sostegno sociale degli operatori dei Servizi competenti;
- c) collaborare con i Servizi Sociali comunali e contribuire alla costruzione del PEI;
- d) provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore affidato, nel rispetto della sua identità culturale, sociale e religiosa, tenendo conto delle indicazioni della famiglia di origine;
- e) mantenere, concordando le modalità con i Servizi Sociali, i rapporti con la famiglia di origine, nel rispetto delle prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- f) essere tutelata nella propria riservatezza;
- g) assicurare la massima riservatezza circa la situazione del minore in affidamento e della sua famiglia.

### ***Art. 10 Sostegno economico***

Tenuto conto che l'affidamento familiare si fonda sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza, la famiglia affidataria ha diritto a ricevere un contributo economico mensile che, in sede di prima applicazione, viene fissato in € 170,00, nei limiti delle risorse del bilancio comunale. Successive modifiche saranno stabilite con delibera della Giunta Comunale.

La famiglia affidataria presenta domanda di richiesta di contributo economico ai Servizi Sociali del Comune di residenza del minore. Il contributo verrà erogato trimestralmente.

Per gli interventi di affidamento di tipo diurno, il contributo calcolato dal Responsabile dei Servizi Sociali sarà rapportato alle singole situazioni e proporzionale a quanto previsto per l'affidamento residenziale.

Alla famiglia affidataria può essere erogato un sussidio integrativo a titolo di rimborso per le spese straordinarie relative a:

- a) situazioni particolarmente complesse, quali problematiche di natura fisica, psichica e sensoriale che comportino spese rilevanti per la famiglia affidataria;
- b) spese straordinarie di natura medica non erogate o parzialmente erogate dal Servizio Sanitario Nazionale
- c) spese di natura scolastica riguardanti l'acquisto di libri di testo non rimborsabili e la retta per la mensa scolastica

La richiesta del sussidio integrativo a titolo di rimborso sarà esaminata dal Responsabile dei Servizi Sociali Comunali e accordata solo quando ricorrano particolari esigenze e compatibilmente con le disponibilità finanziarie del bilancio comunale.

Il sussidio integrativo è corrisposto dietro presentazione di adeguata documentazione che attesti le spese sostenute.

### ***Art. 11 Conclusione dell'affidamento familiare***

L'affidamento familiare si conclude o con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che lo ha disposto o con provvedimento dei Servizi Sociali quando la famiglia di origine ha superato le proprie difficoltà, o alla scadenza prevista nel Progetto.

Nel prevedere la conclusione dell'affidamento familiare, i Servizi Sociali stabiliscono i termini e i modi della riunificazione con la famiglia d'origine, l'inserimento in una nuova famiglia o il percorso di autonomia del minore.

L'affidamento familiare può concludersi anticipatamente nel caso in cui la prosecuzione non sia più nell'interesse del minore.